

Pubblicato il 11/01/2018

N. 00058/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02943/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2943 del 2016, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Longoni, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia, in Milano Via Corridoni, n. 39;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Comando Generale della Guardia di Finanza - Comando Interregionale Italia Nord Occidentale, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1;

per l'annullamento

- della determina del Comando Interregionale dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza del 9 settembre 2016, notificata in data 12 settembre 2016, con cui è stata disposta la perdita del grado del Vice-Brigadiere;
- del verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato nei riguardi del ricorrente dalla Commissione di disciplina del 16 giugno 2016;

- della determinazione n. 206946 del 7 aprile 2016 con cui il Comandante regionale della Lombardia della Guardia di Finanza ha deferito il militare alla commissione di disciplina;
 - del foglio n. 28599 del 19 gennaio 2016, integrato con foglio n. 38919 del 23 gennaio 2016 con cui il Comandante regionale della Lombardia della Guardia di Finanza ha disposto la proroga di 20 giorni per la conclusione dell'inchiesta formale;
 - del foglio n. 633358/15 del 2 novembre 2015 con il quale l'ufficiale inquirente ha contestato gli addebiti al militare;
 - dell'ordine n. 610508/15 del 22 ottobre 2015 con cui veniva dato avvio all'inchiesta formale;
 - nonché di ogni altro provvedimento della medesima Amministrazione presupposto, connesso, consequenziale;
- nonché
per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni ingiusti, patrimoniali e non patrimoniale subiti dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Autorità intime;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, all'epoca dei fatti brigadiere in servizio presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Lecco, veniva rinviato a giudizio con l'accusa di concorso nel reato di cessione di stupefacenti, e in ragione di tale circostanza veniva sospeso cautelamente dal servizio con provvedimento del 5 luglio 2011.

In data 9 marzo 2012 veniva revocata la sospensione precauzionale dall'impiego, a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di Lecco.

In data 14 settembre 2012 veniva notificato all'interessato un nuovo provvedimento di sospensione cautelare dall'impiego.

Con sentenza n. 3078/2015 il Tribunale di Milano decideva per l'assoluzione con formula piena dell'imputato "perché il fatto non sussiste".

Veniva quindi disposta con provvedimento del 18 settembre 2015 la riammissione in servizio.

In data 22 ottobre 2015 veniva avviata l'inchiesta formale, ai fini disciplinari, da parte del Comando Regionale della Guardia di Finanza, che si concludeva con il deferimento del ricorrente al consiglio di disciplina, che dava il parere di non meritevolezza del grado.

Quindi il Comandante Interregionale con determina del 9 settembre 2016, notificata il 12 settembre, disponeva quale sanzione la perdita del grado.

Avverso il provvedimento disciplinare l'interessato proponeva il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare, previa tutela cautelare.

L'Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.

Con ordinanza n. 24 del 10 gennaio 2017 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare, sotto il profilo del *periculum*, "*considerato che i profili sostanziali della vicenda meritano un approfondimento non compatibile con la presente fase cautelare*", ordinando, nel contempo, l'acquisizione da parte dell'Amministrazione di copia integrale della Circolare 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza nonché di una relazione dettagliata sui fatti di causa.

L'Amministrazione interponeva appello cautelare.

Con ordinanza n. 1806 del 28 aprile 2017 il Consiglio di Stato sez. IV, in riforma dell'ordinanza del Tribunale, respingeva la domanda di sospensione.

L'Amministrazione ottemperava all'ordine istruttorio e si costituiva nel giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 11 novembre 2017 il ricorrente depositava istanza di deposito tardivo di documenti, sostenendo di averli depositati in via telematica in data 2 novembre 2017 (quindi tempestivamente) ma di aver ricevuto in data 3 novembre 2017 alle ore 00.05 un messaggio di mancato deposito.

In vista della trattazione nel merito le parti scambiavano scritti difensivi.

Indi all'udienza pubblica del 12 dicembre 2017 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

I) In via preliminare, in relazione all'istanza presentata dal ricorrente per il deposito tardivo dei documenti il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per il suo accoglimento.

Invero il presente giudizio, in ragione della data della sua incardinazione, non rientra in un'ipotesi di PAT (Processo Amministrativo Telematico), pertanto ciò che rileva è la data del deposito di memorie e documenti in formato analogico (o più semplicemente cartaceo). In ogni caso, il deposito cartaceo deve precedere quello in via informatica, ai sensi dell'art. 136 comma 2 c.p.a. Pertanto l'asserito malfunzionamento informatico non può avere alcun rilievo sul mancata tempestivo deposito della copia cartacea dei documenti, di cui, conseguentemente, non si potrà tenere conto ai fini della decisione.

II) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

1) violazione di legge; falsa applicazione della Circolare 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza e dell'art. 653 c.p.p.; eccesso di potere per illogicità, travisamento del principio dell'efficacia del giudicato penale nel procedimento disciplinare: essendo stato il ricorrente assolto in sede penale, non avrebbe potuto essere intrapresa l'azione disciplinare. La circolare 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza consentirebbe l'avvio di un procedimento disciplinare (di corpo e non di stato) solo per fatti ulteriori e qualitativamente diversi da quelli oggetto dell'imputazione penale.

Nel caso di specie non vi sarebbe nessun fatto qualitativamente diverso. Peraltro la sentenza penale non ha ritenuto integrato neppure il reato ex art. 75 del DPR 309/1990 (uso personale). L'esame delle urine in data 10 dicembre 2008 (un mese dopo i fatti contestati) avrebbe dato esito negativo;

2) violazione di legge: falsa applicazione della Circolare 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza; tardività dell'avvio del procedimento; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà: non vi sarebbe stata tempestività sull'accertamento dell'eventuale uso di stupefacenti, contrariamente a quanto imporrebbe la Circolare;

3) eccesso di potere: illogicità e contraddittorietà delle motivazioni, carenza di istruttoria: l'inchiesta si sarebbe basata su presunzioni, benchè in nessuna fase delle indagini penali sia mai stata rinvenuta sostanza stupefacente a carico del ricorrente;

4) violazione di legge: falsa applicazione della Circolare 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza; eccesso di potere per contraddittorietà e falsa rappresentazione dei fatti; mancata sospensione del procedimento disciplinare per inidoneità psico-fisica dell'incolpato: vi sarebbe un contrasto tra due giudizi di idoneità e non idoneità espressi dalla Commissione medica ospedaliera;

5) lesione del diritto di difesa: non sarebbe stato consentito al ricorrente di avvalersi di un difensore non militare nonostante la richiesta avanzata in tal senso.

III) Il ricorso proposto non merita accoglimento, non essendo fondato nessun motivo di gravame.

III.1) Va premesso che la sentenza n. 3078/2015 emessa dal Tribunale di Milano ha assolto l'imputato dal reato di intermediazione alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, perché il fatto non sussiste. I fatti sono stati ricostruiti sulla base delle intercettazioni telefoniche che hanno riguardato un collega dell'odierno ricorrente, anch'esso facente parte del nucleo tributario della Guardia di Finanza di Lecco, con cui condivideva la

conoscenza di altro soggetto dedito al commercio di stupefacenti. Il Tribunale ha escluso la penale rilevanza della condotta del ricorrente, non avendo egli avuto il ruolo di intermediazione nella cessione di stupefacenti, ma ha accertato che il ricorrente stesso (unitamente al collega) acquistava sostanze psicotrope per uso personale (così alle pagg. 4, 5, 6 e 7 della sentenza).

L'Amministrazione, all'esito del procedimento disciplinare aperto successivamente al deposito della sentenza, ha ritenuto che la vicenda abbia arrecato grave nocimento all'immagine e al prestigio del Corpo, avendo avuto risalto sugli organi di stampa e presso l'opinione pubblica e che i fatti addebitati denotassero gravissime carenze di qualità morali e di carattere del ricorrente, concludendo per un giudizio di particolarità gravità della condotta consapevolmente tenuta, in quanto il militare *“- è venuto meno ai superiori doveri di correttezza, lealtà e rettitudine che, assunti con il giuramento prestato, devono sempre contraddistinguere l'operato degli appartenenti al Corpo...; - ha arrecato gravissimo disdoro all'immagine e al prestigio del Corpo; - ha ingenerato dubbi sulla correttezza degli appartenenti all'Istituzione e recato sicuro nocimento al superiore interesse pubblico e al buon andamento della pubblica amministrazione non potendo la Guardia di Finanza (avente tra i propri compiti istituzionali anche l'obbligo di esercitare azione di contrasto e repressione del traffico di sostanze stupefacenti...contare tra le proprie fila un militare che ha posto in essere tale esecrabile comportamento, palesando così un'assoluta inaffidabilità con conseguente perdita dei requisiti minimi di moralità, indispensabili per poter rimanere nel Corpo”*. Il Comandante ha quindi disposto la sanzione della perdita del grado per rimozione.

III.2) Ciò rilevato, il Collegio osserva che, dunque, i fatti contestati nel procedimento disciplinare (acquisto per uso personale) sono diversi per natura e qualità rispetto a quelli che hanno connotato l'imputazione in sede penale (intermediazione nella cessione di stupefacenti). Sotto tale profilo l'azione disciplinare dell'Amministrazione risulta pienamente coerente con le disposizioni di cui alla Circolare 1/2006 del Comando Generale della Guardia di Finanza laddove prevede che in caso di sentenza di assoluzione permane la

possibilità per l'Amministrazione *“di valutare disciplinarmente circostanze o elementi, anche relativi ai medesimi fatti materiali oggetto del procedimento penale, che siano tuttavia ulteriori e qualitativamente diversi da quelli specificatamente oggetto dell'imputazione penale”*. Non si comprende poi da dove il ricorrente tragga il convincimento che per un'ipotesi quale quella in esame sia possibile soltanto intraprendere un procedimento di corpo e non di stato.

Quanto all'asserita non tempestività dell'accertamento dell'eventuale uso di stupefacenti, e al carattere “presuntivo” dell'inchiesta condotta, a margine dei riferimenti alla Circolare 1/2006 che omettono di considerare parti del testo delle disposizioni, il Collegio rileva che l'utilizzo personale di sostanze stupefacenti è stato accertato in sede penale e tale accertamento non può che essere utilizzato anche nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 653 c.p.p.

A ciò va aggiunto che, come emerge chiaramente nel rapporto finale dell'Ufficiale Inquirente del 3 febbraio 2016, in sede disciplinare è stato rilevato che *“non è tanto significativa la frequenza del consumo né il contatto con sostanze proibite, quanto piuttosto la contiguità con soggetti operanti nell'illegalità che pongono in essere traffici illeciti verso i quali il Corpo istituzionalmente ha il compito di esercitare azione di contrasto e repressione, nonché la volontarietà nell'aver tra l'altro irresponsabilmente alterato le proprie capacità psicofisiche”*. Tale valutazione, che si incentra quindi non tanto sull'uso di sostanze stupefacenti ma sulla frequentazione con soggetti appartenenti al contesto dell'illegalità, arricchisce il pannello motivazionale a sostegno del procedimento e del provvedimento sanzionatorio assunto, evidenziando un aspetto di grande rilevanza che il ricorrente trascura di considerare e contestare adeguatamente. Tale profilo, peraltro, è espressamente contemplato dalle disposizioni di cui alla Circolare 1/2006 laddove si precisa che *“residuano al limite la possibilità di sanzionare adeguatamente eventuali aspetti collaterali accertati quali ad esempio...l'inopportuna frequentazione di certi ambienti e/o soggetti”*.

E' stato condivisibilmente osservato che *“L'uso anche solo saltuario di stupefacenti osta al riscontro del requisito della 'condotta incensurabile', che l'art. 635, comma 1, lett. n), d.lgs. 15 marzo 2010, individua come " requisito generale " per l'arruolamento nelle Forze Armate (e, prima ancora, per la partecipazione ai relativi concorsi): ciò è tanto più vero per la Guardia di Finanza, Corpo militare istituzionalmente preposto proprio al contrasto ed alla repressione dello spaccio e della diffusione sociale delle sostanze stupefacenti, l'arruolamento nel quale, quindi, presuppone (recte, impone) che il candidato non abbia avuto alcuna, pur saltuaria, abitudine di consumo di tali sostanze né alcun contatto con il mondo criminale che ruota intorno alla produzione, alla commercializzazione ed allo spaccio al minuto di siffatte sostanze”* (Consiglio di Stato sez. IV 29 settembre 2017 n. 4552).

In relazione alla contraddittorietà tra il giudizio di idoneità espresso nei confronti del ricorrente dalla Commissione Medica Ospedaliera su richiesta dell'Ufficiale inquirente in data 14 dicembre 2015 e il giudizio di inidoneità pronunciato dalla medesima Commissione in data 12 novembre 2015, è sufficiente osservare che si tratta di due giudizi aventi ambiti completamente differenti e quindi non comparabili: in data 12 novembre 2015 la Commissione Medica Ospedaliera ha pronunciato un giudizio di inidoneità del militare al servizio incondizionato, mentre in data 14 dicembre 2015 la medesima Commissione ha espresso un giudizio di idoneità del D'Alessandro a partecipare all'inchiesta disciplinare.

Quanto infine all'asserita lesione del diritto di difesa va rammentato che l'art. 1370 del D.lgs. 66/2010 stabilisce che *“Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio”*. La disposizione quindi esclude che nel procedimento disciplinare possa essere nominato quale difensore un avvocato. Nel caso concreto è stato nominato un difensore d'ufficio, considerata l'inerzia in tal senso dell'interessato.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Considerato le alterne fasi del giudizio, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.